

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	73
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417.	
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	74

#### SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	75
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla commissione</i> ) .....	80

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
ERRATA CORRIGE .....	79

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di pro-

cedere alla discussione unitaria degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno della Commissione recanti, rispettivamente, il codice del Terzo settore (Atto n. 417) e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418), tenuto conto delle modalità con cui si sono svolte le audizioni informali il 5 giugno scorso e del fatto che i due provvedimenti, per il loro contenuto, sono strettamente connessi.

Non essendovi obiezioni, dispone di procedere alla discussione unitaria dei due schemi di decreto legislativo.

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.****Atto n. 417.****Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.****Atto n. 418.***(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreti all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2017.

Dalila NESCI (M5S) esprime in via preliminare un giudizio fortemente critico in relazione alla tempistica adottata dal Governo che, a causa della presentazione degli schemi di decreto legislativo nell'imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudica la possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi complessi e di vasta portata.

Passando al merito dei provvedimenti, rileva che con essi non ci si limita ad un riordino del settore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di *welfare* italiano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il « privato sociale ». Ci si muove in linea con la finanziarizzazione dell'economia, avendo tra gli obiettivi primari anche quello della difesa degli interessi degli istituti bancari. Rileva che in tal modo non verrebbero garantite le prestazioni essenziali, ponendo a rischio, in particolare, i bisogni più complessi.

Sottolinea che l'impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale. Ricorda che tale visione è stata contrastata dal suo gruppo fin dall'esame della legge delega, a partire dalla previsione della possibilità di distribuire gli utili. Ribadisce che un riordino del Terzo settore appare necessario, posto che l'attuale disciplina poco efficace ha consentito di renderlo una terra di conquista, come dimostrato dai fatti portati alla luce da

numerose inchieste, a partire da quella di « mafia capitale ». Segnala che i testi in esame non circoscrivono i compiti degli enti del Terzo settore alla sussidiarietà ma contribuiscono al disegno di superamento dello Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso la finanziarizzazione delle attività in questo campo. Nel riservarsi di segnalare nel prosieguo dell'esame temi specifici, osserva che gli schemi di decreto assicurano di fatto un controllo da parte delle fondazioni, in particolare attraverso il controllo dei centri di servizio per il volontariato e i cosiddetti « titoli di solidarietà ». Sottolinea, inoltre, che appare aggirabile l'esclusione dal Terzo settore di soggetti quali i partiti, i sindacati e le associazioni professionali. Reputa, inoltre, assolutamente inaccettabile la previsione di destinare in determinati casi il patrimonio degli enti del settore ad un soggetto privato quale la Fondazione Italia sociale.

In conclusione, ribadisce la forte contrarietà del suo gruppo ai provvedimenti in esame, a partire dallo spazio concesso all'impresa sociale e alla possibilità di distribuire gli utili, ed auspica pertanto un serio dibattito su di essi, anche al fine di contrastare il disegno di smantellamento dello Stato sociale.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) ricorda che i provvedimenti in esame sono fortemente attesi, in primo luogo in ragione della rilevanza di un tema che investe l'autonomia e la libertà di azione dei cittadini rispetto a rilevanti sfide sociali. Segnala, inoltre, che il riordino del Terzo settore impatta su un numero rilevante di posti di lavoro, che presentano peraltro condizioni assai diverse.

Allo stesso tempo, il settore è attraversato da profondi mutamenti con implicazioni nei campi della trasparenza, della complessità professionale, della programmazione e della dimensione internazionale.

Rileva che permane il rischio di comportamenti scorretti o addirittura illeciti ed invita pertanto ad analizzare in ma-

niera minuziosa il testo in esame per ridurre il più possibile tale rischio, anche al fine di evitare che la maggior parte delle risorse raccolte siano destinate al mantenimento delle strutture e non agli interventi. Occorre, a suo avviso, tutelare la dimensione valoriale del Terzo settore, assicurando un'ampia tutela della volontà dei soggetti donatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.**

**C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a conclusione dei propri lavori, il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato delle abbinare proposte di legge all'esame della Commissione.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi alle-*

*gato*). Nel segnalare che i lavori in sede di Comitato ristretto si sono svolti in un clima costruttivo di collaborazione, che ha consentito di individuare un testo equilibrato e condiviso, auspica un rapido svolgimento del seguito dell'*iter* del provvedimento in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 giugno.

La Commissione concorda.

Donata LENZI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe anche valutare, nel prosieguo dei lavori, la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa, in considerazione dell'accordo registrato sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Silvia GIORDANO (M5S), nel ricordare che il testo adottato è frutto di un lavoro condiviso tra i gruppi parlamentari, preannuncia che il suo gruppo valuterà la presentazione di un numero molto limitato di proposte emendative. Manifesta, quindi, disponibilità di fronte all'ipotesi di un'eventuale prosecuzione dei lavori in sede legislativa.

Delia MURER (MDP), nel ricordare il clima positivo che ha caratterizzato lo svolgimento dei lavori all'interno del Comitato ristretto, si dichiara favorevole all'ipotesi di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel precisare che, previa richiesta in tal senso, nelle successive fasi dell'*iter* del provvedimento potrà essere verificata l'esistenza dei presupposti per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in og-

getto, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, e deliberano una relazione – entro giovedì 15 giugno 2017 – nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 17 di lunedì 12 giugno.

Ricorda che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda che la legge europea è, insieme alla legge

di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, di tale legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, con cadenza annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione « Legge europea », seguita dall'anno di riferimento.

Osserva che il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Esso è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Segnala che l'articolato comprende disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Le disposizioni di interesse della Commissione Affari sociali sono recate essenzialmente dagli articoli 2 e 9. L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006 (attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE). In particolare, si aggiungono due commi all'articolo 89, prevedendo l'obbligo da parte di alcuni soggetti interessati (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio – vendita diretta o al dettaglio – dei medicinali

ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, mediante inserimento dei medesimi nella banca dati centrale istituita dal decreto ministeriale del 15 luglio 2004 (che esclude espressamente la tracciatura per i farmaci ad uso veterinario). In tal modo, mediante la registrazione in banca dati – finora conservati su supporto cartaceo – si potranno monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, secondo le modalità di immissione definite con decreto del Ministro della salute. Come indicato anche nella relazione illustrava, il sistema informatizzato di registrazione agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica già previsti dal codice comunitario dei medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE). In proposito, si sottolinea che la tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita attraverso l'ampliamento della banca dati istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano, già funzionante presso il Ministero della salute.

Segnala, in proposito, che all'interno del documento « Agenda per la Semplificazione 2015-2017 », elaborato dal Governo, nell'ambito delle misure di semplificazione delle imprese, si rileva l'azione mirata 5.11. in materia di sanità veterinaria (da realizzare entro dicembre 2017) che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino e, tramite la digitalizzazione, la tracciabilità dei medicinali veterinari.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-*bis* al citato articolo 118 del codice dei medicinali veterinari, si indica la data del 1° gennaio 2018 quale termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Anteriormente a tale data, viene data la semplice facoltà, in alternativa all'utilizzo del modello previsto in base alla normativa vigente, nel caso di prescrizione a carattere obbligatorio.

L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Obiettivo della direttiva oggetto del presente recepimento è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione europea e a quella internazionale.

Ricorda che l'articolo 21 della legge di delegazione europea 2014 aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento; ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria (al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988), si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario.

Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte. Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolci, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante.

Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di « caseina acida alimentare », di « caseina presamica alimentare » e di « caseinati alimentari ». Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono

riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua. Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

Fa presente, quindi, che il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, mentre i commi 8, 9, 10, 11 e 12 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

I commi 13 e 14 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni previste. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali.

Il comma 15 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.

In conclusione, ricorda che l'articolo 9 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avviata dalla Commis-

sione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).

Ritiene utile segnalare anche l'articolo 6 del testo in esame che modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 125 del 2014 («Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo») rientrano tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo numerosi enti del Terzo settore. La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

Pone, infine, in evidenza l'articolo 12, di carattere procedurale, che interviene sulla citata legge n. 234 del 2012. Tali modifiche – secondo la relazione illustrativa – sono volte, da un lato, ad assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea, dall'altro a garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

In particolare, si propone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »). Fa presente che si propone, inoltre, una formula di recepimento diversa – adozione di un decreto ministeriale – per gli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

Maria AMATO (PD), nel ricordare che in Italia i farmaci possono essere venduti anche nelle parafarmacie, invita a tenere conto di questo dato al fine di predisporre eventuali integrazioni del testo in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

*ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 835 del 7 giugno 2017, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la pag. 101, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: personale medico, sanitario e socio-sanitario fino alla fine della lettera con le seguenti: personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.*

**1. 100.** Il Relatore.

A pag. 102 sostituire le parole « ALLEGATO 3 » con le seguenti: « ALLEGATO 4 »; a pag. 104 sostituire le parole « ALLEGATO 4 » con le seguenti: « ALLEGATO 5 ».

## ALLEGATO

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Finalità e principi).*

1. La presente legge, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti principi:

a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;

b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;

c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

d) promozione delle reti tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;

e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, si intende per invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

ART. 3.

*(Programmazione degli interventi da parte dei comuni).*

1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui

all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo, e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

#### ART. 4.

*(Attività di utilità sociale).*

1. Ai fini della presente legge, sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:

a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;

b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili e accompagnamento nei confronti di persone che si trovino in stato di solitudine o affette da malattie;

c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane;

d) promozione di eventi sportivi e del turismo sociale;

e) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

#### ART. 5.

*(Assicurazione).*

1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 6.

*(Formazione permanente).*

1. Lo Stato, in conformità ai principi costituzionali e nel rispetto delle finalità della presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, *inter* e *intra* generazionale, lungo tutto l'arco della vita, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

#### ART. 7.

*(Prevenzione e benessere).*

1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie

locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine, sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

#### ART. 8.

*(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).*

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

2. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 2.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.